Wolters Kluwer One FISCALE

Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post riforma 2004]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

Art. 17. Tassazione separata [Testo post riforma 2004] [195]

In vigore dal 17 novembre 2022

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati allelettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 47 [196], anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; [208]

[a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;[204] *]*

b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 [196] e al comma 2 dell'articolo 46 [197];

c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49 [198] , se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; [207]

c-bis) indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni, dallalegge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;

d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

f) indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);[206]

g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche

concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di 5 anni;

g-bis) plusvalenze di cui allalettera b) del comma 1 dell'art. 81 [199] realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;[205]

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a 5 anni;

m) [abrogata] [200]

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41[201], quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a 5 anni;

n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera c)[202], quinto e sesto periodo.

2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma primo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.

3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 [203] ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Note:

[195] Per la **disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003** vedi l'art. 16, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [Testo ante riforma 2004].

[196] Vedi ora art. 50 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[197] Vedi ora art. 49 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[198] Vedi ora art. 50 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[199] Vedi ora art. 67 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[200] Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 , a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio successivamente al 1° gennaio 2004.

[201] Vedi ora art. 44 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[202] Vedi ora art. 15 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[203] Vedi ora artt. 19 e 21 a norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 .

[204]Lettera abrogata dall'art. 21, comma 3, lett. b), D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 , come modificato dall'art. 1, comma 749, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

[205]Lettera inserita dall'art. 36, comma 29, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[206]Lettera così modificata dall'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 , come modificato dall'art. 29, comma 1, lett. a), D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 51, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 36/2021, come sostituito dall'art. 30, comma 7, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 .

[207]Vedi, anche, l'art. 24, comma 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[208]PER MEMORIA:

- Per l'applicabilità delle aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006, cfr. art. 1, comma 9, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- Per la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine rapporto di lavoro, cfr. D.M. 20 marzo 2008 .

- Per l'applicazione delle presenti disposizioni all'indennità supplementare corrisposta ad ufficiali, appuntati e carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione, cfr. art. 1914, comma 7, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

© Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.